

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2875 del 05/06/2023
Oggetto	Ditta INALCA S.p.A., Via Spilamberto n. 30/C, Castelvetro di Modena (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2962 del 05/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno cinque GIUGNO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA **INALCA S.P.A.**, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI MACELLAZIONE, TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME ANIMALI, SITA IN VIA SPILAMBERTO n. 30/C A CASTELVETRO DI MODENA (MO).

(RIF. INT. N. 151 / 1825020363)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 5974 del 20/12/2019** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Inalca S.p.A., avente sede legale in Via Spilamberto n. 30/C in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di macellazione e di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la fabbricazione di prodotti alimentari (punti 6.4a e 6.4b1 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 3752 del 11/08/2020, la Determinazione n. 779 del 17/02/2021 e la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

richiamato inoltre il nulla osta prot. n. 208058 del 20/12/2022 relativo a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 15/03/2023 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.46214 del 15/03/2023, successivamente integrata con la documentazione trasmessa il 10/05/2023 mediante il medesimo Portale e assunta agli atti della scrivente con prot. n. 82413 del 10/05/2023, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

I. installazione di un pretrattamento per una porzione degli effluenti gassosi inviati allo scrubber a servizio dell'emissione in atmosfera E69.

Il pretrattamento riguarda nello specifico le arie esauste in uscita dal condensatore del flusso derivante dal processo di *essiccatore della linea farine*; il gestore ha ritenuto opportuno proporre l'inserimento di un ulteriore trattamento prima dello scrubber in quanto è stato rilevato che tali arie contengono sostanze incondensabili, corrispondenti a composti prevalentemente di natura organica con scarsa o nulla solubilità in acqua ed elevato impatto odorigeno, che risultano di difficile abbattimento nell'impianto di lavaggio chimico.

Il pretrattamento avverrà mediante un impianto composto da n. 2 stadi di trattamento:

- 1) *separatori di gocce* per rimuovere le particelle di liquido contenute nella corrente gassosa, dotato di un misuratore differenziale di pressione per la lettura digitale del Δp (al fine di verificare l'intasamento dell'impianto);
- 2) *adsorbitori a carboni attivi*, suddiviso in due unità che potranno essere temporaneamente escluse dalla linea di trattamento tramite by-pass gestibile con valvole manuali, per consentire di effettuare operazioni di manutenzione e/o sostituzione delle cariche adsorbenti. L'efficienza teorica di adsorbimento di COT è pari al 80%.

L'impianto avrà per ciascuna delle due unità una portata di esercizio di **3.000 m³/h** e una portata massima (durante le fasi transitorie di avviamento e fermata dell'essiccatore) di **4.500 m³/h**; complessivamente quindi l'intero impianto avrà una portata di esercizio di **6.000 Nm³/h** e una portata massima di **9.000 Nm³/h**, con velocità di attraversamento del pannello di $0,24 \div 0,36$ m/sec; la temperatura di esercizio si manterrà **tra 20 e 40 °C**.

Il volume di materiale adsorbente sarà di 2 m³ per ciascuna unità, 4 m³ complessivi, corrispondenti a 2.000 kg di carbone.

L'impianto sarà dotato di un *sistema di verifica in continuo del flusso d'aria tramite sonde di pressione*, che permettono di valutare il differenziale di pressione tra ingresso e uscita del flusso all'adsorbitore; nel caso in cui venga rilevato un valore anomalo di differenziale, sintomo di intasamento dei filtri a carboni attivi, il sistema invierà un messaggio di errore e l'operatore procederà alla sostituzione dei carboni, in condizioni di fermo impianto. Il carbone esausto potrà poi essere destinato a rigenerazione presso terzi, per essere riutilizzato più volte, oppure avviato a smaltimento.

Inoltre, sarà presente un sistema di controllo e sicurezza contro le sovra-temperature, comprensivo di un contatto di allarme per lo spegnimento automatico dell'impianto.

L'effluente gassoso sarà prelevato a valle della cappa di aspirazione, attraverso valvole di by-pass e, dopo il trattamento, sarà **reimpresso nella stessa tubazione afferente lo scrubber**, per cui non sono previste variazioni dei parametri di funzionamento già autorizzati per l'emissione in atmosfera E69. L'obiettivo è di non generare scompensi sullo scrubber e, in caso di esclusione della linea di pretrattamento, far sì che vengano ripristinate automaticamente le condizioni preesistenti: infatti, nel processo sono presenti due linee separate, in particolare la linea di

colatura del grasso non include la fase di essiccazione, per cui l'effluente gassoso può essere indirizzato direttamente allo scrubber senza passare dall'impianto di pretrattamento.

Garantendo un elevato rendimento di rimozione dei composti odorigeni, l'impianto permetterà di migliorare la gestione dello scrubber, consentendo nel contempo un minor utilizzo di reagenti chimici per l'abbattimento delle sostanze odorigene.

L'impianto sarà posizionato all'esterno dell'edificio in cui si trova la linea ossa e farine, su un soppalco appositamente realizzato; l'aspiratore sarà caratterizzato da un livello di pressione sonora di 74 ± 4 dBA;

II. introduzione della possibilità di **utilizzare ipoclorito di sodio** nella seconda torre dello scrubber a servizio di E69, in alternativa ad acqua ossigenata.

Ad oggi, infatti, la prima torre è costituita da un unico stadio nel quale circola una soluzione a pH acido, ottenuta mediante dosaggio di acido solforico; invece, la seconda è costituita da due stadi nei quali circola una soluzione a pH alcalino e con potenziale redox adeguato, ottenuti mediante il dosaggio di soda caustica e acqua ossigenata.

L'intenzione del gestore è quella di dosare nella seconda torre soda caustica e ipoclorito di sodio, in quanto nel primo periodo di utilizzo dello scrubber è emerso che l'acqua ossigenata non è in grado di mantenere il potenziale redox ottimale per abbattere gli odori; per tale ragione è stato previsto di sostituirla con ipoclorito di sodio.

In merito a quanto richiesto, il gestore dichiara che:

- nessuno degli interventi proposti determinerà modifiche del sistema di aspirazione degli effluenti gassosi derivanti dalla lavorazione di grassi e ossa, né delle caratteristiche strutturali e delle modalità di funzionamento dello scrubber e della relativa emissione in atmosfera E69;
- nell'impianto di lavorazione di grassi e ossa sono presenti alcuni cicloni e filtri a maniche, che hanno lo scopo di mantenere la farina prodotta all'interno del ciclo produttivo, evitandone il trascinarsi nella corrente di aria avviata allo scrubber; questo in quanto tali polveri sono di fatto il prodotto finale dell'impianto produttivo ed è pertanto interesse dell'Azienda limitarne al minimo la dispersione;

dato atto che il 13/03/2023, con successiva integrazione del 24/03/2023, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità massima di trattamento autorizzata, i consumi idrici e di gas metano, gli scarichi idrici, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo che gli interventi in progetto non determineranno variazioni degne di nota dei consumi di energia elettrica;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con prot. n. 93575 del 29/05/2023, nel quale si evidenzia che:

- il nuovo reagente "ipoclorito di sodio" proposto per la seconda torre dello scrubber risulta coerente con le finalità di trattamento, anche in considerazione del fatto che è in linea con prassi gestionali applicate in altre realtà del settore;
- gli attuali reagenti chimici sono stoccati in appositi serbatoi da 3 m³ con doppia parete. Tali depositi, compresi quelli del nuovo reagente "ipoclorito di sodio", devono essere gestiti con modalità tali da non comportare rischi per l'ambiente, con particolare riferimento al circuito delle acque meteoriche;

- la ricerca degli inquinanti a monte e a valle dello scrubber già prescritta in AIA (punto 8 della sezione D2.2 dell'Allegato I) è ritenuta strumento utile, nel caso in esame, per fornire elementi a conferma dell'idoneità dell'impianto di abbattimento proposto, alla luce delle peculiarità dell'impianto stesso segnalate dal gestore nelle precedenti comunicazioni di modifica, in cui sono stati indicati come *“non definibili in questa tipologia di torri di lavaggio”* alcuni dei parametri di controllo e dimensionamento previsti dalle schede regionali; tali controlli, in base a quanto dichiarato dall'Azienda in occasione di un sopralluogo straordinario svolto in data 22/05/2023, non sono state ancora effettuate nello stato attualmente autorizzato. Si ritiene quindi opportuno in questa sede **estendere la ricerca degli inquinanti già prescritti** (mercaptani e solfuri, terpeni, acidi organici e COV, oltre ad unità di odore) **anche a H₂S e NH₃**;
- al punto di emissione E69 vengono convogliate diverse aspirazioni dislocate all'interno dell'edificio che ospita l'impianto di lavorazione di tessuti grassi e ossa, previo trattamento ad umido degli effluenti; tali lavorazioni consistono principalmente in movimentazioni, tritrazioni, essiccazioni, fusioni, raffreddamenti rispettivamente di tessuti molli nella “linea grassi” e di tessuti ossei nella “linea ossa”.

Per queste attività, i criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna per il settore delle industrie alimentari (punti 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7) prevedono che i gas odorosi che si generano negli ambienti di lavoro e dalle apparecchiature di produzione vengano captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene, prima dello scarico in atmosfera.

Per la movimentazione (4.1.1), frantumazione e macinazione (4.1.2) di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare, i CRIAER prevedono inoltre un **limite di concentrazione di polveri** pari a **20 mg/Nm³** e la presenza di un **impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare**; per le medesime tipologie di attività la DGR n. 2236/09 e ss.mm., al punto 4.24, prevede un limite più restrittivo per le polveri, pari a **10 mg/Nm³**.

A tale proposito, il gestore ha dichiarato che non è prevista la presenza di polveri negli effluenti e che, visto il ciclo produttivo, si ritiene che la componente odorigena sia l'unica possibile nella corrente in uscita, dal momento che è interesse dell'Azienda limitare al minimo la dispersione di farine, in quanto trattasi di prodotto finito; nell'impianto sono infatti presenti cicloni e filtri a maniche che hanno lo scopo di mantenere la farina prodotta all'interno del ciclo produttivo ed evitarne il trascinarsi nella corrente d'aria da trattare.

Pur prendendo atto di quanto dichiarato dal gestore, si ritiene comunque opportuno fissare per E69 un **limite di concentrazione massima di “materiale particellare”** pari a **10 mg/Nm³** e prevedere **almeno una verifica della concentrazione di polveri a monte e a valle dello scrubber**, a conferma di quanto atteso dall'Azienda; nel caso in cui tali analisi dimostrassero l'assenza di materiale particellare nell'effluente gassoso, si valuterà la possibilità di esentare del tutto l'Azienda dall'autocontrollo su tale parametro.

ritenendo dunque opportuno inserire in autorizzazioni le seguenti prescrizioni:

1. in merito a quanto già prescritto al punto D2.2.8 dell'Allegato I all'AIA vigente, le **analisi di messa a regime sull'emissione in atmosfera E69** dovranno essere eseguite a seguito della realizzazione delle modifiche proposte, con prelievi **a monte e a valle dello scrubber** per la ricerca dei seguenti inquinanti:
 - caratterizzazione delle sostanze odorigene (mercaptani, solfuri, terpeni, acidi organici e COV),
 - H₂S e NH₃,
 - unità di odore,
 - **polveri**;
2. i parametri di funzionamento autorizzati per l'emissione in atmosfera **E69** sono:
 - portata massima di 45.000 Nm³/h,
 - altezza minima del colmo del camino da terra di 12 m,

- durata di funzionamento massima di 22 h/giorno,
- limite di concentrazione massima per “*materiale particellare*” pari a **10 mg/Nm³**,
- presenza di un impianto di depurazione costituito da un *abbattitore ad umido*,
- **autocontrollo a cadenza annuale** per la verifica di **portata e concentrazione di “materiale particellare”**.

Qualora le analisi di messa a regime di cui sopra attestassero l'assenza di polveri sia a monte che a valle dello scrubber, si potrà valutare di eliminare l'autocontrollo sul parametro “polveri”;

3. ogni colonna dell'abbattitore ad umido deve essere dotata di:
 - misuratore istantaneo della portata o del volume oppure di flussometro del liquido di lavaggio,
 - sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;
4. la sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato o smaltito al raggiungimento di un aumento di peso del 20%) deve risultare da documenti attestanti l'invio alla rigenerazione oppure dalle annotazioni effettuata dall'Azienda sul Registro di carico-scarico dei rifiuti;
5. il sistema di controllo e di sicurezza contro le sovra-temperature proposto dal gestore deve garantire la **misura della temperatura della corrente in ingresso all'adsorbitore a carboni attivi**, che **non può eccedere i 40 °C**;

ritenendo inoltre opportuno raccomandare espressamente che i depositi (serbatoi) di reagenti chimici devono essere gestiti con modalità tali da non comportare rischi per l'ambiente, con particolare riferimento al circuito delle acque meteoriche;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER “Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae

e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;

- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'Incaricata di Funzione determina

- **di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 5974 del 20/12/2019 e ss.mm.** a Inalca S.p.A., avente sede legale in Via Spilamberto n. 30/C in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di macellazione e di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la fabbricazione di prodotti alimentari (punti 6.4a e 6.4b I All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) sono autorizzate le modifiche comunicate con la documentazione trasmessa il 15/03/2023 mediante il Portale "Osservatorio IPPC", assunta agli atti con prot. n. 46214 del 15/03/2023, successivamente integrata con la documentazione trasmessa il 10/05/2023 mediante il medesimo Portale e assunta agli atti della scrivente con prot. n. 82413 del 10/05/2023;

b) il punto 8 della sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

8. **Entro 90 giorni dalla data di messa a regime dell'emissione E69 a seguito della realizzazione delle modifiche proposte a marzo 2023**, il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena i risultati di **analisi di messa a regime**, con prelievi **a monte e a valle dello scrubber** per la ricerca dei seguenti inquinanti:

- caratterizzazione delle sostanze odorigene (mercaptani, solfuri, terpeni, acidi organici, COV),
- **H₂S e NH₃**,
- unità di odore,
- **polveri.**

Le analisi devono essere effettuate in triplo per ciascun prelievo, a distanza di 15 giorni (solo linea ossa, solo linea carni, entrambe funzionanti); le condizioni produttive durante i campionamenti devono essere dettagliate nel rapporto di prova.

Il gestore deve comunicare almeno 10 giorni prima la data dei campionamenti per consentire la discrezionale presenza dei tecnici Arpae ai prelievi.

c) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTI DI EMISSIONE da E1 a E49 – estrattori d'aria	PUNTO DI EMISSIONE E50 – caldaia a metano (7 MW)	PUNTO DI EMISSIONE E51 – caldaia a metano (7 MW)	PUNTO DI EMISSIONE E52A – motore endotermico impianto di cogenerazione M9
Messa a regime	---	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	---	9.116	9.116	15.558
Altezza minima (m)	---	---	11	11	14,5
Durata (h/g)	---	---	occasionale in alternativa e a supporto del cogeneratore	occasionale in alternativa e a supporto del cogeneratore	24 ***
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	350 **	350 **	450 *
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	---	---	---	300 *
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	annuale	annuale	SME

* valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 5%.

** valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 3%.

*** funzionamento massimo di 7.000 ore/anno.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E55 – camera di essiccazione	PUNTO DI EMISSIONE E56 – estrattore aria ambiente	PUNTO DI EMISSIONE E57 – estrattore fumi friggitrice	PUNTO DI EMISSIONE E58 – camino forno
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	35.000	tiraggio naturale	1.300	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	18,8	15,3	8,5	8,5
Durata (h/g)	---	discontinuo	discontinuo	discontinuo	discontinuo
Materiale particolato (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017; ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	---	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	annuale	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E59 – camino forno	PUNTO DI EMISSIONE E60 – estrattore d'aria	PUNTO DI EMISSIONE E54 – cappa chimica lab.	PUNTO DI EMISSIONE E63 – cappa chimica lab.
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	tiraggio naturale	6.700	1.400	1.400
Altezza minima (m)	---	8,5	8,5	8,5	8,5
Durata (h/g)	---	discontinuo	discontinuo	4	4
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E65 – cappa chimica lab.	PUNTO DI EMISSIONE E66 – cappa chimica lab.	PUNTO DI EMISSIONE E67 – officina (5 postazioni di saldatura - 7 saldatrici)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	1.400	1.400	5.000
Altezza minima (m)	---	8,5	8,5	11
Durata (h/g)	---	4	4	4
Materiale particolato (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017; ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	---	10
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	5
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	---	---	10
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E68 – motore endotermico impianto di cogenerazione	PUNTO DI EMISSIONE E69 – colatura grasso e lavorazione ossa alimentari
Messa a regime	---	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	19.500	45.000
Altezza minima (m)	---	15	12
Durata (h/g)	---	24 **	22
Materiale particolato (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017; ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	10
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	450 *	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	300 *	---
Impianto di depurazione	---	---	Abbattitore ad umido
Frequenza autocontrolli	---	SME	annuale (portata e polveri #)

* valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 5%.

** funzionamento massimo 7.000 ore/anno.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.8.

qualora le analisi di cui al precedente punto D2.2.8 attestassero l'assenza di polveri sia a monte che a valle dello scrubber, si potrà valutare l'eliminazione dell'autocontrollo relativo al parametro "polveri".

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi**

di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,

-altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l’Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell’allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d’aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l’obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell’autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l’installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
 9. Ogni colonna dell'abbattitore ad umido deve essere dotata di:
 - misuratore istantaneo della portata o del volume oppure di flussometro del liquido di lavaggio,
 - sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio.
 10. Il sistema di controllo e di sicurezza contro le sovra-temperature deve garantire la **misura della temperatura della corrente in ingresso all'adsorbitore a carboni attivi**, che **non può eccedere i 40 °C**.
 11. La sostituzione del carbone attivo (che deve essere rigenerato o smaltito al raggiungimento di un **aumento di peso del 20%**) deve risultare da documenti attestanti l'invio alla rigenerazione oppure dalle annotazioni effettuate sul Registro di carico-scarico dei rifiuti.
 12. Il post combustore deve essere dotato di sistemi di controllo con registrazione della temperatura nella camera di post combustione; tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.
- Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

14. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena, per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

15. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su **apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA**, firmate dal gestore o al responsabile dell'installazione e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.

16. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

17. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE MOTORI DI COGENERAZIONE A METANO

18. I risultati delle misure condotte sulle emissioni E52A/E68 (motori a cogenerazione a metano) devono essere normalizzati secondo le seguenti indicazioni:

- tutte le concentrazioni degli inquinanti, mediate sui periodi temporali previsti dalla autorizzazione, da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate e normalizzate alle seguenti condizioni: temperatura 273 °K; pressione 101,3 kPascal; gas secco; tenore di ossigeno di riferimento 5%;
- le concentrazioni degli inquinanti, qualora la percentuale di Ossigeno misurato a camino sia diversa da 5%, devono essere corrette utilizzando la seguente relazione:

$$Es = ((21-5) / (21-Om)) * Em$$

dove:

- Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento (mg/Nm³ gas secco e O₂=5%)
- Em = concentrazione di emissione misurata (mg/Nm³ gas secco)
- Om = tenore di ossigeno misurato (%v/v gas secco).

19. La portata volumetrica della emissione tal quale deve essere determinata alle seguenti condizioni: temperatura 273 °K; pressione 101,3 kPascal; gas secco.
20. In considerazione della potenza termica nominale dei motori di cogenerazione e dell'importanza di garantire continuamente la corretta combustione, è necessario che alle emissioni E52A/E68 vengano effettuate la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, di: temperatura, pressione, portata volumetrica, tenore di ossigeno, vapore acqueo (omesso se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi), monossido di carbonio e ossidi di azoto.
21. Per il calcolo corretto della Portata di emissione, devono essere noti sia la percentuale di umidità H₂O, che la percentuale di anidride carbonica CO₂; tali parametri possono essere determinati mediante misurazione continua (implementando il Sistema di Monitoraggio Emissioni) o effettuando misurazioni discontinue al fine di determinarne un valore rappresentativo da considerare nei calcoli.
22. I valori limite di emissione degli inquinanti per i quali è previsto un monitoraggio in continuo, sono espressi come media giornaliera e media oraria e si intendono rispettati alle condizioni evidenziate nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,cioè:
 - nessuna media giornaliera supera i valori di emissione indicati nelle tabelle;
 - nessuna media oraria supera i valori limite di emissione indicati di un fattore superiore a 1,25.
23. Le medie orarie si ritengono valide se acquisite in assenza di segnali di allarme o malfunzionamenti dello SME (Sistema Monitoraggio Emissioni) e con la disponibilità dei dati elementari che deve essere pari almeno al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora.
24. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70%, il valore medio giornaliero è invalidato. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio giornaliero.
25. Il gestore deve garantire che il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante possa assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, non inferiore al 80%. Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità competente per il controllo.
26. I superamenti dei limiti di emissione accertati nei controlli di competenza del gestore ed effettuati mediante SME devono essere da costui specificamente comunicati all'autorità

competente entro un giorno lavorativo dall'accertamento, indicando le procedure messe in atto al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto, incluso la riduzione delle attività o la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

REQUISITI DEL SISTEMA DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)

27. Il Sistema di Misura in continuo delle Emissioni (SME) deve essere scelto sulla base dei seguenti requisiti:

- deve utilizzare i principi di misura per il monitoraggio in continuo esposti nel DM 31/01/2005 relativo alle Migliori Tecniche Disponibili in materia di sistemi di monitoraggio emissioni per gli impianti IPPC; per la misura di CO, O₂, NO, NO₂ possono essere utilizzati anche analizzatori a celle elettrochimiche o basati su altri principi di misura purché certificati ai sensi dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e/o della norma UNI EN 15267-3;
- deve garantire un indice di disponibilità dei dati su base trimestrale, calcolato come descritto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, pari ad almeno il 90%;
- il campo di misura deve essere tale che il limite di legge da verificare sia generalmente compreso tra il 40% ed il 60% circa del fondo scala;
- il limite di rilevabilità dei singoli inquinanti non sia superiore al 2% del fondo scala e non sia superiore al 5% del valore limite da verificare;
- la deriva di zero e span non deve essere superiore al 4% con riferimento al periodo temporale intercorrente tra due verifiche di controllo zero/span consecutive;
- deve essere dotato di sistema di calibrazione da campo che possa consentire, al gestore e all'autorità di controllo, di effettuare in ogni momento le verifiche di zero e span descritte nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006. A tale proposito il gestore deve perciò avere SEMPRE disponibili bombole di gas certificati (almeno Ossigeno, NO e CO) con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare. La verifica di ZERO dell'analizzatore di Ossigeno è eseguita con aria ambiente purificata, alla concentrazione teorica di Ossigeno pari a 20,9%.

28. Il sistema di registrazione ed elaborazione dei dati rilevati dallo SME deve consentire:

- l'acquisizione dei dati istantanei;
- la gestione delle segnalazioni di allarme e delle anomalie del SME;
- la validazione dei dati acquisiti: tale validazione deve basarsi almeno sulla assenza disegni di allarme o malfunzionamenti dello SME e sulla disponibilità dei dati elementari che deve essere pari almeno al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;
- l'elaborazione dei dati secondo le normalizzazioni e le basi temporali previste;
- la redazione di tabelle in formato idoneo per il confronto con i valori limite.

29. Il gestore è tenuto a garantire la qualità dei dati mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e straordinari nonché delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura. In particolare:

- la periodicità delle operazioni di manutenzione programmata dello SME, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del sistema, deve essere almeno semestrale;
- la periodicità delle verifiche di controllo della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori (verifiche di zero e span) deve essere almeno trimestrale;
- la determinazione dell'indice di accuratezza relativo (IAR) da effettuare come descritto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. deve essere effettuata

- almeno annualmente. Il sistema di misurazione in continuo si ritiene pienamente funzionante se lo IAR risulta superiore a 80% sia per gli inquinanti misurati, sia per Portata, Temperatura e Ossigeno. Valori di IAR inferiori ad 80% possono essere accettati, previa valutazione di Arpae, nel caso in cui i livelli di concentrazione a cui sono effettuate le prove in parallelo siano sensibilmente inferiori al valore limite giornaliero di emissione.
30. Nei casi in cui, a causa di malfunzionamenti o manutenzioni programmate dello SME, si preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, il gestore dovrà darne comunicazione ad Arpae; le fermate programmate dello SME devono essere comunicate preventivamente. Nel caso in cui le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, entro le successive 48 ore il gestore deve attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue giornaliere (di durata pari ad almeno 2 ore) di Ossigeno, NO_x e CO.
 31. Per inquinanti e parametri di processo devono essere previsti sistemi di allarme che segnalino agli operatori il superamento di determinate soglie. In particolare essi dovranno essere previsti per Monossido di Carbonio e Ossidi di Azoto. In caso di superamento delle soglie di allarme devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalità dell'impianto.
 32. Il sistema deve essere in grado di fornire in tempo reale anche indicazioni relative ai valori medi degli inquinanti emessi a partire dalle 00:00 di ogni giorno, in modo da prevenire eventuali superamenti delle medie giornaliere.
 33. Il gestore è tenuto alla elaborazione giornaliera delle tabelle e dei report attestanti i risultati delle misurazioni, mediate su base oraria e giornaliera, espresse nelle condizioni di normalizzazione richieste e nelle unità di misura direttamente confrontabili con i valori limite.
 34. Il report giornaliero deve contenere le seguenti informazioni:
 - pressione del gas (mbar) e temperatura di emissione a camino,
 - percentuale (% v/v) di Anidride Carbonica, riferita al gas secco, e Umidità misurate a camino (solo nel caso di misurazioni continue),
 - percentuale (% v/v) di Ossigeno misurata a camino (riferita al gas secco),
 - portata di aria di processo (riferita a gas secco, 273 °K, 101,3 kPascal),
 - concentrazione oraria in mg/Nm³ degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273 °K, 101,3 kPascal),
 - concentrazione oraria in mg/Nm³ degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273 °K, 101,3 kPascal, Ossigeno=5%),
 - motivazione della eventuale mancanza del dato orario (mediante annotazioni brevi).
 Nella parte inferiore della tabella dovranno essere riportati:
 - valori orari minimi e massimi del giorno, per ciascun parametro o inquinante, e limiti di emissione,
 - n° di medie orarie non valide, n° medie orarie eccedenti i limiti di emissione,
 - valore medio giornaliero.
 35. I report giornalieri dovranno essere firmati dal responsabile aziendale e raccolti in apposito registro.
 36. Nel Report annuale di attività dovranno essere rendicontate le emissioni di NO_x e CO relative ai cogeneratori a metano.

d) alla sezione E “Raccomandazioni” è aggiunto il seguente punto:

15. I depositi (serbatoi) di reagenti chimici devono essere gestiti con modalità tali da non comportare rischi per l'ambiente, con particolare riferimento al circuito delle acque meteoriche.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 6387 del 05/12/2018 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 6387 del 05/12/2018 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Mochem Industrie S.r.l. e al Comune di Soliera tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione delle Terre d'Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.